

FILODRAMMATICA DI CASOLA CANINA
Via Chiesa di Casola Canina n. 6 40026 IMOLA (BO)

C.F.: 90054230371

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DEL GIORNO 4 NOVEMBRE 2020

Oggi, 4 novembre 2020 alle ore 20,30 in teleconferenza considerata l'attuale emergenza da Coronavirus, si è riunita l'assemblea dei soci in prima convocazione, dell'associazione chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazione degli articoli 9 e 31 dello statuto dell'associazione al fine del perfezionamento della domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 34/02 e ss.mm.;

2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della seduta, il Presidente dell'Assemblea Signor Carlo Conti, il quale constata la presenza dei soci dell'associazione nelle persone dei signori:

1. CONTI CARLO
2. SANDRI ERMANNO
3. FRANZONI MANUELA
4. GALEATI MATTIA
5. MARTINI ANNA
6. MARINACCIO STEFANIA
7. KRAWCZYK MIRKO
8. CAPIROSSI FRANCESCA
9. CAVULLI RICCARDO
10. CASTELLARI MIRELLA
11. MAROCCHI MONICA
12. GHINI FABRIZIO

13. GALEOTTI MARA
14. CASADIO SILVIA

e del Consiglio Direttivo dell'associazione al completo, dichiara valida ed aperta la riunione e chiama a fungere da segretario la Signora Monica Marocchi con il consenso di tutti i presenti, la quale accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i soci che in data 19 ottobre 2020 l'associazione ha ricevuto via PEC la comunicazione di sospensione della richiesta di iscrizione dell'associazione all'Albo Regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 34/02 e ss.mm; per l'ottenimento dell'iscrizione è necessario variare gli articoli 9 e 31 dello statuto.

Dopo questa premessa e dopo aver dato lettura della lettera ricevuta via PEC, il Presidente invita i soci a deliberare su queste modifiche dando lettura dell'art. 9 e dell'art. 31 dello statuto modificati i quali sono i seguenti:

"Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- a richiesta di almeno un decimo degli associati o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza

dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere saranno prese sempre a maggioranza dei voti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono trascorrere almeno 24 ore.”;

“Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre disposizioni legislative disposte dall'ordinamento giuridico vigente”.

L'assemblea dei soci all'unanimità, essendosi nessuno astenuto dal voto,

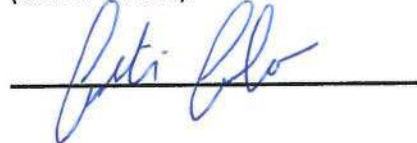
delibera

1. di procedere con la variazione degli articoli 9 e 31 dello statuto dell'associazione come suposto e di conferire tutti i poteri necessari al Presidente del Consiglio Direttivo per registrare lo statuto modificato come dalla presente delibera dei soci nella stesura che si allega al presente verbale e procedere al suo invio all'Albo Regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 34/02 e ss.mm.

Non essendoci altro da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente alle 21,45 circa dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione del presente verbale che sarà sottoscritto separatamente dal Presidente e dal Segretario causa l'emergenza da Coronavirus.

IL PRESIDENTE

(CONTI CARLO)



IL SEGRETARIO

(MONICA MAROCCHI)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FILODRAMMATICA DI CASOLA CANINA APS"

* * * * *

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata **"FILODRAMMATICA DI CASOLA CANINA APS"** di seguito detta "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Imola (BO), in Via Chiesa di Casola Canina n. 6.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati o di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo settore, avvalendosi prevalentemente dell'azione volontaria dei propri associati: *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*.

L'associazione persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo e promozione e divulgazione del dialetto.

In particolare, l'attività di promozione della cultura e dell'arte sarà svolta attraverso la promozione e l'organizzazione, senza alcuna finalità lucrativa, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, ed artistiche in genere, attraverso la partecipazione ad esse, la promozione e la partecipazione a convegni, dibattiti, stages, festival, conferenze, concorsi, premi, corsi di aggiornamento e perfezionamento anche professionale di teatro, musica, canto, recitazione, danza, pittura, fotografia, arti circensi, ed ogni altra disciplina ricreativa, strumentale e connessa all'attività teatrale e artistica in genere.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo di 7 soci, come stabilito dalla legge.

Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS, da quando sarà operativo, ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

1. i fondatori;
1. tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

2. partecipare alle Assemblee;
3. votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati;

4. candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
5. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
6. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
7. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
8. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
9. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
10. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
11. rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente
- il Segretario/Tesoriere;
- il Direttore Generale (organo eventuale non obbligatorio);
- l'Organo di controllo, collegiale o singolo (organo eventuale, obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 30 del CTS);
- il Revisore legale dei conti, singolo o collegiale (organo eventuale, obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del CTS);

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;

- a richiesta di almeno un decimo degli associati o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere saranno prese sempre a maggioranza dei voti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono trascorrere almeno 24 ore.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

1. determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
2. approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
5. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima);
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. fissa, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
10. approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
11. approva il bilancio preventivo ove previsto;
12. ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
13. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
14. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera le modifiche dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 30 seguente;
3. nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli

verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre al Presidente anche il Vice Presidente e in caso lo ritenga opportuno, il Segretario/Tesoriere e il Direttore Generale.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede a sostituirli nominando il primo o i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; i nuovi eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea poiché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di delibera con parità di voti, prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo (se previsto). Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente assolve le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Direttore Generale

Il Direttore Generale, se nominato, si occupa del corretto funzionamento dell'Associazione, delle relazioni con gli altri enti con cui l'Associazione ha rapporti e del coordinamento tra i soci che mettono in atto le attività tipiche dell'Associazione previste dallo statuto all'art. 4.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

Se collegiale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali. Nomina al suo interno il Presidente.

Se è monocratico, è retto da un unico soggetto iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un Revisore Legale dei conti iscritto al relativo Registro.

Art. 20 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 21 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 22 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 23 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 24 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario/Tesoriere o al Presidente.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 27 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti, decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 29 – Regolamento interno

L'Assemblea può approvare un regolamento interno che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 30 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre disposizioni legislative disposte dall'ordinamento giuridico vigente.

Imola, 4 novembre 2020

Imola, 9 novembre 2020

Ufficio Territoriale di Imola

manuelafranzoni@pec.it

Gentile contribuente,
in riferimento alla sua PEC di registrazione Verbale (Ass filoframmatica Casola Canina), si conferma l'avvenuta registrazione al **n. 1893 serie 3 del 09/11/2020**.
Si ricorda l'impegno a depositare in ufficio gli atti originali con il pagamento F24 al termine del periodo d'emergenza portando la presente nota.

Distinti saluti.

La Segreteria